

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

“REVO Protezione Estate” è un’assicurazione che tutela l’impresa che offre servizi di balneazione (l’Assicurato) da perdite pecuniarie a seguito del verificarsi di precipitazioni piovose superiori alla soglia espressa in millimetri (mm) indicata in polizza. Trattandosi di una polizza parametrica, il sinistro si considera avvenuto al superamento della soglia nelle fasce orarie e nei giorni acquistati, in base a quanto attestato dall’oracolo (società terza rispetto a REVO che fornisce i dati necessari, identificato in polizza).



Che cosa è assicurato?

Garanzia sempre operante

- ✓ L’assicurazione indennizza l’Assicurato per la mancata vendita di ingressi giornalieri per servizi di balneazione (forniture di lettini e ombrelloni per uso giornaliero, sono esclusi altri servizi quali ristorazione o attività ludiche) a causa di precipitazioni piovose superiori alla soglia indicata in polizza durante il periodo di copertura.

L’Indennizzo viene riconosciuto in automatico all’Assicurato e non può superare il 70% dei ricavi assicurati.

L’assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non opera per:

- ✗ Mancata vendita di ingressi giornalieri per servizi di balneazione derivante da cause diverse dal sinistro;
- ✗ Qualsiasi evento naturale e/o meteorologico diverso dalle precipitazioni piovose (ad esempio grandine o vento forte);
- ✗ Precipitazioni piovose nella fascia oraria monitorata inferiori rispetto alla soglia indicata in polizza;
- ✗ Precipitazioni piovose misurate da soggetti diversi dall’oracolo indicato in polizza.
- ✗ Mancata vendita di servizi diversi o accessori a quelli di balneazione



Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L’assicurazione è valida sul territorio italiano.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.



Quando e come devo pagare?

L’assicurazione si intende perfezionata con il corretto pagamento del premio tramite le seguenti modalità:

1. attraverso pagamento con carta di credito o di debito;
2. tramite borsellino elettronico o altro sistema di mobile payment previsto dall’intermediario.
3. attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line;
4. denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e termina alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di copertura indicato.



Come posso disdire la polizza?

L’assicurazione si risolve alla sua scadenza naturale senza necessità di disdetta e non può essere tacitamente rinnovata.

Assicurazione parametrica per perdite pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



REVO Protezione Estate

Data di aggiornamento: 02/01/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale di REVO.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinurance.com.

PEC: revo@pec.revoinurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurato può scegliere tra la soluzione Weekend o Flex:

- Weekend: il periodo di copertura coincide con tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre oltre che il 14-15-16 agosto.
- Flex: il periodo di copertura è costituito da singole giornate di copertura selezionate dall'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a imprese che offrono servizi di balneazione.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione che ammontano, in media, al 26,9% del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami concernenti l'assicurazione o il comportamento degli agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none">- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano;- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com;- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com- per fax al numero: 02/92885749. <p>Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni e di esecuzione. REVO è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, ferma la facoltà di REVO di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie in caso di reclami relativi al comportamento degli agenti e loro dipendenti/collaboratori.</p> <p>I reclami concernenti il comportamento dei broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà alla relativa gestione.</p> <p>Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al broker dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Arbitro Assicurativo | <p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p> |
| Mediazione (obbligatoria) | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato a REVO.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p> |

REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%. |
|---|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



REVO Protezione Estate

Assicurazione parametrica per perdite pecuniarie

Condizioni di assicurazione

Edizione 08.2024

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA
- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com
www.revoinurance.com

Sommario

| | |
|---|---|
| Come funzionano le assicurazioni parametriche | 2 |
| Glossario | 2 |
| Norme comuni..... | 3 |
| REVO Protezione Estate | 3 |
| Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura..... | 4 |
| Criteri di operatività della copertura assicurativa | 5 |
| Liquidazione dell'indennizzo | 5 |
| Contatti utili..... | 5 |

Come funzionano le assicurazioni parametriche

Nelle assicurazioni parametriche il premio è calcolato sulla base della probabilità di un evento. In caso di sinistro, nell'assicurazione parametrica il diritto all'indennizzo scatta automaticamente quando viene registrato l'evento perfezionante il Sinistro da un soggetto terzo definito Oracolo, senza necessità di perizia, né di stima del danno.

Per questo prodotto, verranno emessi degli Smart Contract che permetteranno di gestire le Polizze tramite l'innovativa tecnologia blockchain.

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie e riporta il significato dei termini più importanti e ricorrenti.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Nei **testi in grassetto** sono indicate, ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs 209/2005, le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie oppure oneri a carico dell'Assicurato.

| | |
|------------------------------|---|
| Assicurato | L'impresa che offre Servizi di Balneazione, individuata nella Polizza. |
| Compagnia | L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A. |
| Diaria | Ammontare monetario pattuito per ogni singolo giorno in cui si verifica il Sinistro e pagabile per i giorni al netto della Franchigia. |
| Franchigia | Giorni, in cui si verifica il Sinistro, che rimangono a carico dell'Assicurato. La Franchigia è da intendersi su tutto il periodo assicurato e dunque, una volta esaurita, non viene ricostituita nell'arco di durata della polizza. |
| Indennizzo | Somma dovuta, secondo le condizioni previste in contratto, dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro, calcolata moltiplicando la Diaria pattuita per il numero dei giorni in cui si è verificato il Sinistro, al netto dei giorni di Franchigia. |
| Intermediario | La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori. |
| Modello meteorologico | L'insieme di equazioni sviluppato dall'Oracolo che verrà utilizzato per quantificare le precipitazioni piovose verificatesi e per la determinazione dell'Indennizzo. |
| Oracolo Primario | Soggetto terzo rispetto alla compagnia che certifica i dati provenienti dal Modello meteorologico. L'Oracolo di riferimento di questa Polizza sarà Radarmeteo S.r.l., via IV Novembre, 117 Carrare (PD) – P. IVA 04172760284. https://www.radarmeteo.com/ . |

| | |
|-------------------------------|--|
| Oracolo Secondario | Soggetto che interviene nel caso di indisponibilità delle informazioni da parte dell'Oracolo primario. L'Oracolo Secondario di riferimento di questa Polizza sarà ERA5, prodotto del programma Europeo Copernicus, https://cds.climate.copernicus.eu . |
| Parametro | Soglia indicata in millimetri (mm) di precipitazioni piovose, verificatesi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14 di ogni singola giornata, al di sopra della quale si considera avvenuto il Sinistro. |
| Periodo di Copertura | Periodo durante il quale la garanzia opera. |
| Polizza | Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile, che viene sottoscritto dalle parti e riepiloga le specifiche condizioni applicabili allo stesso. |
| Servizi di Balneazione | Le forniture di lettini e ombrelloni per uso giornaliero, con esclusione di servizi diversi (ad es. ristorazione o attività ludiche). |
| Sinistro | Precipitazioni piovose superiori al Parametro, avvenute nell'arco della fascia oraria compresa fra le ore 8 e le ore 14 di una singola giornata compresa nel Periodo di Copertura, rilevate dall'Oracolo. |

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato nella Polizza e dura sino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di copertura indicato nella Polizza, secondo la soluzione scelta dall'Assicurato (come indicato nell'Art. 2.2 - Soluzioni acquistabili per il periodo di copertura).

Il contratto si intende perfezionato con il corretto pagamento del premio direttamente alla Compagnia oppure all'Intermediario. Il premio è già comprensivo di imposte e può essere pagato:

1. attraverso assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
3. denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 1.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato in merito alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, e 1898 C.C.

Nel corso del rapporto l'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali chiusure dello stabilimento nei giorni rientranti nel Periodo di Copertura (es. chiusura per ipotesi di lutto/evento straordinario).

Art. 1.3 Oneri fiscali

Il premio richiesto è comprensivo delle imposte indicate nella Polizza.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione e foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio (se persona fisica) o ha la propria sede legale (se persona giuridica).

Art. 1.5 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo o la ripetibilità di quello eventualmente pagato.

Art. 1.6 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica la legislazione italiana.

Art. 1.7 Comunicazioni

Ogni comunicazione indirizzata alla Compagnia deve avvenire ai seguenti recapiti (indicare chiaramente il numero di polizza e il prodotto assicurato):

Sede operativa: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano;

Pec: revo@pec.revoinsurance.com;

Mail: info.revo@revoinsurance.com

REVO Protezione Estate

Art. 2.1 Oggetto e parametri di determinazione del Sinistro

La copertura assicurativa indennizza, nei limiti della Diaria indicata in Polizza, l'Assicurato per la mancata vendita di ingressi giornalieri per Servizi di Balneazione causata dai Sinistri avvenuti nel Periodo di Copertura, in eccesso ai giorni di Franchigia, se prevista. Trattandosi di una polizza parametrica, il Sinistro si considera avvenuto al superamento del Parametro attestato dall'Oracolo identificato in Polizza. Il Parametro si compone dei seguenti elementi:

- evento meteorologico: precipitazioni piovose;
- millimetri di pioggia: come indicato nella Polizza;
- fascia oraria: compresa fra le 8:00 e le 14:00.

L'oracolo è il Soggetto che certifica i dati provenienti dal Modello meteorologico. Nel caso in cui l'Oracolo Primario non sia disponibile si ricorrerà all'utilizzo di un Oracolo Secondario.

Art. 2.2 Soluzioni acquistabili per il Periodo di Copertura

L'Assicurato può scegliere alternativamente tra le seguenti soluzioni:

- "Weekend", nella quale il Periodo di Copertura coincide con tutti i sabati e le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre oltre che con i giorni 14-15-16 agosto;
- "Flex", dove il Periodo di Copertura è costituito dalle singole giornate di copertura selezionate dall'Assicurato. Il massimo Periodo di Copertura selezionabile è quello che coincide con il periodo di apertura dello stabilimento balneare.

Art. 2.4 Indennizzo

Al verificarsi di ogni Sinistro in eccesso alla Franchigia, la Compagnia riconosce in favore dell'Assicurato la Diaria indicata nella Polizza. La Diaria viene calcolata dalla Compagnia sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato in fase di quotazione. Al momento della sottoscrizione l'Assicurato può ridurre la Diaria calcolata dalla Compagnia trattenendo una quota parte del rischio (per ulteriori dettagli si veda l'art. 2.7 - *Criteri di determinazione del valore assicurato*).



A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che seleziona come Periodo di Copertura la settimana compresa fra il 10 ed il 17 agosto e che noleggia mediamente 50 ombrelloni al giorno (ed i pertinenti lettini) nel corso di quella settimana per un prezzo medio di 30 euro.

Assumendo, per semplicità, che la polizza non preveda alcuna Franchigia e che l'Assicurato scelga di coprire il massimo assicurabile, ovvero il 70% dei propri ricavi derivanti dalla vendita di servizi giornalieri, la Compagnia liquiderà all'Assicurato per ogni Sinistro una Diaria pari al numero di ombrelloni per il prezzo medio per la quota oggetto di copertura, ovvero pari a $50 \times 30 \times 70\% = 1.050$ euro. L'insieme delle Diarie liquidate costituisce l'Indennizzo.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 2.5 Esclusione dell'assicurazione

La copertura assicurativa non opera nei seguenti casi:



- a) mancata vendita di ingressi giornalieri per Servizi di Balneazione per cause diverse dal Sinistro durante il Periodo di Copertura;
- b) qualsiasi evento naturale e/o meteorologico diverso dalle precipitazioni piovose (esempio grandine) verificatesi nella fascia oraria compresa fra le 8:00 e le 14:00;
- c) Mancata vendita di servizi diversi o accessori a quelli di balneazione.

Art. 2.6 Franchigia



Potrà essere applicata una Franchigia che verrà indicata nella Polizza. La Franchigia, una volta esaurita, non viene ricostituita nell'arco di durata della polizza.



A titolo esemplificativo, assumiamo che l'Assicurato abbia selezionato come Periodo di Copertura tutti i giorni compresi tra il 2 Luglio ed il 30 agosto, con un indennizzo giornaliero pari a 1.000€, e che la polizza preveda 2 giorni di Franchigia. In questo caso, se nel periodo di riferimento si verificano 4 giorni in cui l'Oracolo registra precipitazioni maggiori di 2 mm tra le 08:00 e le 14:00, all'Assicurato verrà corrisposto un Indennizzo Totale di 2.000€. Infatti, i primi 2 sinistri verranno assorbiti dalla Franchigia di 2 giorni, mentre ogni sinistro in eccesso alla Franchigia comporterà un Indennizzo di 1.000€. La seguente tabella riepiloga la situazione dell'esempio:

| Sinistro | Data | Indennizzo Giornaliero (Diaria) | Franchigia Residua Pre-Indennizzo | Indennizzo al netto della Franchigia |
|----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 11 luglio | 1.000 € | 2 giorni (2.000€) | 0 € |
| 2 | 17 luglio | 1.000 € | 1 giorno (1.000€) | 0 € |
| 2 | 3 Agosto | 1.000 € | 0 giorni | 1.000 € |
| 3 | 22 Agosto | 1.000 € | 0 giorni | 1.000 € |

Criteri di operatività della copertura assicurativa

Art. 2.7 Criteri di determinazione del valore assicurato



L'Assicurato può scegliere di coprire una quota del proprio rischio fino al 70% della Diaria calcolata dalla Compagnia.

A titolo esemplificativo riprendiamo l'esempio dell'Assicurato che seleziona come Periodo di Copertura la settimana compresa fra il 10 ed il 17 agosto e che noleggia mediamente 50 ombrelloni (ed i pertinenti lettini) al giorno nel corso di quella settimana per un prezzo medio di 30 euro. Data la Diaria di 1.050 euro calcolata dalla Compagnia (come descritto nell'art. 2.4 – *Indennizzo*), l'Assicurato potrà ridurre liberamente l'importo della Diaria e, di conseguenza, il premio.

Il valore assicurato è pari al totale dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi giornalieri relativi al Periodo di Copertura.

Art. 2.8 Ambito territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il territorio italiano.

Liquidazione dell'indennizzo

Art. 2.9 Modalità di liquidazione dell'Indennizzo

Per ogni Sinistro certificato dall'Oracolo in eccesso alla Franchigia, l'Assicurato riceverà una comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, attraverso i contatti forniti nella Polizza con il quale la Compagnia comunica l'avvenuta liquidazione della Diaria mediante bonifico alle coordinate bancarie dell'Assicurato riportate nella Polizza. Solo nel caso in cui sia necessario ricorrere all'Oracolo Secondario i tempi di liquidazione passano a 10 giorni lavorativi.

Art. 2.10 Obblighi dell'assicurato



L'Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e delle coordinate bancarie riportate nella Polizza ai fini della liquidazione dell'Indennizzo.

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com